

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1997, n. 9.

Regolamento concernente provvedimenti in favore delle cooperative agricole, legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, art. 2.  
 Pag. 3

## REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 8.

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante: «Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti Locali».  
 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997) ..... Pag. 5

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997 n. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n.142) e alla legge regionale 10 maggio 1993 n. 20 (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1997 n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale) . Pag. 6

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 16.

Modifiche agli articoli 7 e 13 dello statuto della Comunità montana Alto Basento approvato dalla legge 25 luglio 1994, n. 31 ..... Pag. 6

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 1997, n. 11.

Integrazioni del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso della cattura dei richiami vivi ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1997, n. 12.

Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi ..... Pag. 8

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 23.

Liquidazione finale della soppressa Associazione Intercomunale n. 10 - Area Fiorentina. Nomina liquidatore .... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 24.

Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sociale.  
 Pag. 10

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 7.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 . Pag. 11

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 12.

**Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.**  
Pag. 11

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1997, n. 17.

**Prima integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997)** Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 18.

**Modifica della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 (Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)** Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 19.

**Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione di una Fondazione avente finalità di promozione internazionale di Torino e del Piemonte** . . . . . Pag. 17

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 8.

**Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27** . . . . . Pag. 18

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 7.

**Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29** . . . . . Pag. 19

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1997, n. 9.

**Regolamento concernente provvedimenti in favore delle cooperative agricole, legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, art. 2.***(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, ed, in particolare, l'art. 2 che prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa;

Visti i pareri espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nn. 63/1995 del 14 febbraio 1995 e del 18 luglio 1995;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 132 del 4 aprile 1996 e n. 435 del 10 dicembre 1996;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

## EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Destinatari delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, di seguito denominata semplicemente legge, possono essere concesse esclusivamente ai soci, persone fisiche o giuridiche, queste ultime con esclusione degli enti pubblici, di cooperative agricole, aventi sede nel territorio della Regione, per le quali sia stato previamente dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata previamente avviata la liquidazione coatta amministrativa, che non abbiano presentato istanza di ammissione ai benefici della legge n. 237 del 19 luglio 1993 per carenza di requisiti, ovvero non siano stati ammessi ai benefici della stessa legge per carenza di finanziamento.

2. La liquidazione coatta amministrativa si intende avviata con l'emissione del relativo decreto assessoriale, adottato a norma dell'art. 197, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

## Art. 2.

*Oggetto e limiti dell'intervento*

1. Le agevolazioni hanno carattere di straordinarietà e sono concesse unicamente per le garanzie prestate dai soci, indicati all'art. 1, prima del 20 maggio 1993 data di entrata in vigore del decreto legge n. 149, convertito con modificazioni nella legge n. 237 del 19 luglio 1993. Tali garanzie devono risultare da apposita certificazione rilasciata dagli istituti di credito e/o enti pubblici finanziatori.

2. Il pagamento da parte dell'Amministrazione regionale entro i limiti delle garanzie prestate dai soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento non potrà superare il credito ammesso allo stato passivo, depositato a norma degli artt. 97 e 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, l'Amministrazione regionale interverrà, esclusivamente, per l'assunzione della quota a carico dei soci, determinata con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 1298 C.C.

## Art. 3.

*Documentazione da presentare*

1. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 2 della legge dovranno essere integrate dalla seguente documentazione in originale e copia, da inviare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

a) dichiarazione come dagli allegati modelli A e B (modello A per socio persona fisica; modello B per socio persona giuridica; per i soci garanti in solido, vedere punto d);

b) certificazione dell'istituto di credito e/o ente pubblico finanziatore dalla quale si evincano: il tipo della garanzia prestata, l'eventuale limite della stessa, il beneficiario, il garante, la data in cui essa è stata prestata ed il credito ancora in essere;

c) certificazione rilasciata dal tribunale competente dalla quale risulti l'eventuale dichiarazione del fallimento della cooperativa o l'accertamento dello stato di insolvenza, da presentare solo nel caso in cui non sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

d) dichiarazione come da allegato modello C resa da tutti i soci garanti in solido, ad eccezione di quello che ha prodotto la dichiarazione di cui al punto a);

e) dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nel caso di cooperative sottoposte a liquidazione coatta amministrativa) in ordine all'importo del credito ammesso allo stato passivo e all'assenza di opposizioni o impugnazioni; ove risultino proposte tali gravami, la dichiarazione dovrà dare contezza degli esiti degli stessi.

In alternativa, dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore da cui risulti in corso la predisposizione dello stato passivo.

I medesimi elementi informativi potranno essere documentati con apposita certificazione rilasciata dalla competente cancelleria del tribunale;

f) determinazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali in ordine al mancato accoglimento dell'istanza ex legge n. 237/1993 per carenza di fondi.

In mancanza di tali determinazioni il socio dovrà richiedere al Ministero, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, comunicazioni in ordine allo stato della pratica ed allegare alla documentazione del presente articolo copia di detta richiesta, indicando gli estremi della raccomandata, e copia dell'istanza con la quale sono stati richiesti i benefici di cui alle legge n. 237 del 19 luglio 1993.

In caso di mancata presentazione di quest'ultima istanza per carenza di requisiti occorrerà produrre apposita dichiarazione, specificando quali fossero i requisiti la cui mancanza non ha consentito la presentazione dell'istanza stessa.

2. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata prestata in solido, la documentazione di cui sopra, ivi comprese le dichiarazioni dei soci garanti in solido rese sul modello C, dovrà essere presentata da uno solo dei soci garanti, in quanto l'assunzione da parte della Regione siciliana del credito garantito nei confronti di uno solo di essi comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti del creditore.

3. La documentazione di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al comma successivo, dovrà pervenire entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente regolamento.

4. La documentazione di cui al punto c) del comma 1 dovrà pervenire entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza o del fallimento, qualora la pubblicazione della sentenza sia successiva alla pubblicazione del presente regolamento.

5. L'Assessorato può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa che il socio dovrà inviare nei termini di volta in volta assegnati e ritenuti congrui ai fini dell'assolvimento richiesto e, comunque, non inferiori a 15 giorni.

6. I termini sono stabiliti a pena di decadenza.

7. Per la documentazione trasmessa con raccomandata, tramite il servizio postale, il rispetto dei termini di presentazione sarà riferito alla data del timbro postale di spedizione.

## Art. 4.

*Criteri di priorità nell'assunzione delle garanzie*

1. Esaurito l'iter istruttorio di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, si procederà a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari in base ai seguenti criteri di priorità:

1.1. garanzie rilasciate da socio «persona fisica» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.2. garanzie rilasciate da socio «persona fisica» a favore di cooperative agricole per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.3. garanzie rilasciate da socio «cooperativa» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.4. garanzie rilasciate da socio «cooperativa» a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.5. garanzie rilasciate da socio «consorzio di II grado» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.6. garanzie rilasciate da socio «consorzio di II grado» a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.7. garanzie rilasciate da socio «persona giuridica» (diversa da quelle individuate ai punti 1.3. e 1.5.) a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;

1.8. garanzie rilasciate da socio «persona giuridica» (diversa da quelle individuate ai punti 1.4. e 1.6.) a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa.

2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai punti da 1.1. a 1.8.) ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti ad assicurare l'assunzione di tutte le garanzie rientranti nel singolo raggruppamento, si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di priorità determinati in primo luogo dall'ordine cronologico della data di accertata insolvenza ovvero della data in cui è stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa di ogni singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie.

## Art. 5.

*Istruttoria*

1. Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato al precedente art. 3, comma 3, si procederà alla redazione della graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4 previo accertamento del ricorrere delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Via via che perverrà la documentazione di cui alla lett. c) del precedente art. 3, comma 1, ovvero quando sarà intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il soggetto beneficiario sarà inserito in graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4, previo l'accertamento di cui al comma precedente.

3. Il competente gruppo dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è tenuto a provvedere tempestivamente alla notifica del provvedimento che ordina la liquidazione al gruppo incaricato degli adempimenti di cui al presente regolamento.

4. Dell'inserimento in graduatoria sarà data notizia all'interessato. La graduatoria sarà resa estensibile, a richiesta, agli aventi titolo.

5. Redatta la graduatoria, ai soggetti utilmente inclusi nella stessa e che hanno, comunque, prodotto la documentazione prevista dalla lett. e) e dalla lett. f) prima parte, ove quest'ultima dovuta, del

precedente art. 3, comma 1, l'Assessorato provvederà, entro 30 giorni successivi al completamento della documentazione necessaria, a richiedere ulteriore documentazione prevista per le finalità del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

6. La documentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Assessorato suddetto entro 15 giorni dalla richiesta.

## Art. 6.

*Adempimenti finali*

1. Completato l'iter istruttorio l'Assessorato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvederà ad adottare i provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla legge.

2. I provvedimenti suddetti dopo il visto degli organi di controllo saranno notificati al beneficiario, agli istituti di credito ed enti interessati ed ai curatori o commissari liquidatori.

## Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 16 gennaio 1997.

PROVENZANO

*Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*  
FLERES

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 marzo 1997.*

*Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 168.*

(Omissis).

97R0356

## REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 8.

**Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1997

CRUDER

97R0381

## LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante: «Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti Locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 22/1976*

1. Nella legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis - 1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 sono quelle direttamente legate all'attività istituzionale di ciascuna Associazione.

2. Non sono comunque ammissibili le spese per l'organizzazione di convegni o incontri e per pubblicazioni in materia estranea alla competenza degli enti locali.

3. Non sono ammissibili le spese per le attività di propaganda o informazione nei sessanta giorni precedenti alle tornate elettorali nazionali amministrative o regionali.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1997.

CRUDER

97R0382

## LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 10.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997).**

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 16 aprile 1997)

(Omissis).

97R0339

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997 n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n.142) e alla legge regionale 10 maggio 1993 n. 20 (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 19 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12*

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142) dopo la parola «Vobbia» è aggiunta la parola «Lumarzo».

Art. 2.

*Modifica all'allegato «A» - Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali - della legge regionale 10 maggio 1993 n. 20*

1. Nell'allegato «A» della legge regionale 10 maggio 1993 n. 20 (ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) la parola «Lumarzo», compresa nell'elenco che individua l'ambito territoriale della U.S.L. 4 Chiavarese, è soppressa e nell'elenco che individua l'ambito territoriale della U.S.L. 3 Genovese è aggiunta la parola «Lumarzo» tra le parole «Isola del Cantone» e «Masonese».

Art. 3.

*Sostituzione della planimetria allegata alla legge regionale 12/1991*

1. La planimetria allegata alla legge regionale 12/1991 è sostituita dalla planimetria di cui all'allegato «A» della presente legge.

Art. 4.

*Attuazione*

1. Agli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 2 provvedono i Direttori generali delle Unità Sanitarie Locali interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 febbraio 1997

MORI

97R0420

## LEGGE REGIONALE 13 marzo 1997 n. 8.

**Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 19 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modificazione all'articolo 2, comma 1*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale) è inserita la seguente:

«a bis) i criteri per la concessione dei contributi e i termini per la presentazione delle domande»;

Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 26, comma 6*

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 41/1995 è sostituito dal seguente:

«6. La Provincia, verificata la completezza e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai sensi degli articoli di cui al titolo II e concede i relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla base dei criteri nel rispetto dei termini di cui alla lettera *a-bis*) dell'articolo 2, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande determinato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo generale della Provincia».

Art. 3.

*Abrogazione dell'articolo 32*

1. L'articolo 32 della legge regionale 41/1995 è abrogato.

Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Le domande dirette ad accedere ai benefici previsti dalla legge regionale 41/1995 relativamente all'anno finanziario 1997, pervenute entro la data del 17 marzo 1997, si considerano tutte presentate in tale data.

2. Per l'anno 1997, le domande presentate dal 17 marzo sono ammissibili a contributo ancorché alla data di presentazione non risultino più in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 41/1995, a condizione che tali requisiti sussistessero nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 16 marzo 1997.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 marzo 1997

MORI

97R0421

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 16.\*

**Modifiche agli articoli 7 e 13 dello statuto della Comunità montana Alto Basento approvato dalla legge 25 luglio 1994, n. 31.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 16 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Gli articoli 7 e 13 dello statuto della Comunità montana Alto Basento, approvato con legge regionale 25 luglio 1994, n. 31, sono sostituiti, ai sensi del 4° comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1993, n. 9, secondo i testi allegati alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 marzo 1997

DINARDO

ALLEGATI

Art. 7.

*Competenze del consiglio*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

presa d'atto dell'esercizio di funzioni delegate dai comuni, dalla provincia o dalla Regione;

l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione;

le relazioni previsionali e programmatiche;

i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

i conti consuntivi;

la contrazione di mutui;

la disciplina del personale e delle assunzioni, le piante organiche e le relative variazioni;

le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

la gestione di pubblici servizi in economia o in concessione, a mezzo di aziende speciali o di istituzioni e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l'istituzione di servizi della Comunità montana nei comuni facenti parte della stessa;

le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti, nonché la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni o ad esso espressamente riservati dalle vigenti leggi.

2. Nell'ambito delle suddette competenze e a maggior specificazione delle stesse, il consiglio è competente a:

approvare ordini del giorno di valutazione sull'operato della giunta, del presidente e sull'attività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri enti dipendenti dalla Comunità montana;

nominare i rappresentanti della Comunità montana nel caso siano promosse procedure per accordi di programma o conferenze di servizi, quando queste attengano ad atti di competenza del Consiglio e contestualmente alla definizione degli indirizzi cui tali rappresentanti devono attenersi;

adottare documenti generali di indirizzo contestualmente alla nomina dei propri rappresentanti in seno ad enti, aziende, istituzioni e società e approvare ordini del giorno sull'operato dei propri rappresentanti.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza della deliberazione adottata.

4. Il consiglio adotta un regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

#### Art. 13.

##### *Modalità di convocazione del Consiglio*

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o deliberata dalla giunta o a richiesta di almeno un quinto — arrotondato per eccesso all'unità superiore — dei consiglieri assegnati alla Comunità montana; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento. In caso di dimissioni, a tale adempimento provvede il consigliere anziano.

2. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. da spediti al recapito dichiarato dal consigliere o, in mancanza, alla residenza anagrafica acquisita presso il comune di appartenenza almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza facendo fede, a tal proposito, il timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Nei casi di urgenza l'avviso ed il relativo elenco degli argomenti da trattare deve essere spedito almeno 72 ore prima o a mezzo raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno dettagliato preceduto da breve comunicazione telegrafica o a mezzo di semplice telegramma facendo fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

6. Il consiglio comunitario non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati (metà + 1). La seconda convocazione, deve aver luogo non prima di due giorni e non oltre dodici giorni dalla data della prima convocazione ed è preannunciata nell'avviso di convocazione.

7. La seconda convocazione ha luogo solo quando la prima è andata deserta.

8. La verifica del numero legale, da parte del presidente della seduta, viene effettuata mediante appello nominale entro il limite di 60 minuti dall'ora di convocazione, trascorsi inutilmente i quali la seduta è sciolta con contestuale redazione del verbale da parte del segretario. Le sedute del consiglio comunitario sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunitario.

9. Alle sedute del consiglio comunitario può partecipare l'eventuale assessore esterno componente della giunta comunitaria che non concorre a determinare la validità del numero legale dell'adunanza. L'assessore esterno può intervenire alle sedute del consiglio comunitario, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di sua competenza, partecipare alla discussione, ma non ha diritto di voto.

10. I fascicoli contenenti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare sono a disposizione dei consiglieri comunitari per la visione e per la consultazione presso l'ufficio di segreteria almeno cinque giorni prima in caso di convocazione ordinaria e almeno quarantott'ore prima in caso di convocazione di urgenza rispetto all'ora di convocazione della seduta consiliare medesima.

11. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente, prima della conclusione della seduta del consiglio può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la comunicazione del presidente vale come avviso di convocazione per i consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere recapitato ai soli consiglieri assenti.

97R0306

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 1997, n. 11.

**Integrazioni del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso della cattura dei richiami vivi.**

*(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

All'art. 7 del R.R. 23 marzo 1995, n. 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. *(Utilizzo dei richiami)*. — 1. È consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di plastica, di nylon e altro materiale similare delle seguenti dimensioni minime esterne:

a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia:

lunghezza cm. 20;

larghezza cm. 15;

altezza cm. 20;

b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:

lunghezza cm. 30;

larghezza cm. 25;

altezza cm. 25.

« Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.

2. Per le specie pavoncella e colombaccio è consentito l'uso di ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non contengano più di 10 soggetti.

3. È consentita, per le gabbie già in uso una tolleranza del 10 per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 28 marzo 1997

BRACALENTE

97R0333

## LEGGE REGIONALE 3 aprile 1997, n. 12.

**Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.**

(Pubblicata nel *suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

#### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. La Regione dell'Umbria, con la presente legge, attua la promozione dell'associazionismo e dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

- favorire la razionale evoluzione della distribuzione commerciale nel territorio regionale;
- promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- promuovere e rafforzare l'assistenza tecnica e i sistemi di qualità aziendali;
- promuovere progetti di sviluppo urbano integrato tra commercio, produzione tipica e turismo.

2. Ai fini della presente legge, per piccole e medie imprese si intendono le ditte individuali o le società di persone o le società a responsabilità limitata aventi non più di 25 dipendenti che operino nel settore del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi.

#### Art. 2.

##### *Iniziative finanziabili e soggetti beneficiari*

1. Per favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività economiche di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a:

a) concorrere al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti assistiti dalle cooperative e consorzi di garanzia, concessi alle piccole e medie imprese per le iniziative ed i programmi di cui al successivo art. 3;

b) concedere contributi in conto capitale a singole imprese o consorzi su progetti presentati dai medesimi, direttamente o per il tramite delle strutture operative delle Associazioni di categoria del settore che operino a livello provinciale, ai fini della realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica ed organizzativa e della qualificazione professionale delle piccole e medie imprese, singole o associate, di cui all'art. 1.

2. Possono accedere ai contributi della presente legge:

- le piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i consorzi e società consortili formati in prevalenza dalle aziende di cui alla lettera a);
- le cooperative e i consorzi fidi.

3. I termini di presentazione delle domande di contributo, l'entità e le modalità di concessione o revoca degli stessi sono fissati con atto della Giunta regionale.

### TITOLO II

#### CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE PER LE IMPRESE ASSISTITE

#### Art. 3.

##### *Concessione dei contributi*

1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia, con provvedimento del proprio organo deliberante, concedono i contributi regionali esclusivamente a favore delle imprese, di cui all'art. 2, che siano già destinatane degli interventi di cui al successivo Titolo III e che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:

- l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compreso l'acquisto delle relative aree di pertinenza;
- l'acquisto di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno o interno.

2. Nella spesa complessiva da ammettere a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ad imprese aventi sede in Umbria o ad imprese che pur avendo sede al di fuori del territorio regionale operino con strutture ubicate all'interno dello stesso.

#### Art. 4.

##### *Misura dei benefici*

1. Il contributo è stabilito nell'abbattimento di 4 punti percentuali sul tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purché i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi.

2. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quelli fissati ai sensi del comma 1.

3. Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di garanzia sia insufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del 2,5 per cento nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 e dell'ordine di priorità individuato sulla base della presentazione cronologica delle domande.

#### Art. 5.

##### *Erogazione del contributo*

1. Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia selezionano, tra le piccole medie imprese socie che abbiano richiesto o ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi, quelle che abbiano realizzato i programmi di cui al comma 1 dell'art. 3, formandone graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 4.

2. Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine stabilito dall'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2. Sono trasmesse altresì alla Giunta regionale le graduatorie dei benefi-

ciari che hanno ultimato la realizzazione dell'intervento per il quale hanno fatto domanda di finanziamento corredata dalla documentazione richiesta.

3. La Giunta regionale, approvate, con proprio atto, con o senza modifiche le graduatorie, liquida alle cooperative e ai consorzi di garanzia il 50 per cento dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre l'erogazione a favore dei beneficiari risultanti dalle graduatorie stesse. Il restante 50 per cento viene erogato, previa presentazione della documentazione di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi di competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia.

4. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza da altri consorzi o cooperative, secondo i criteri stabiliti nell'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2.

#### Art. 6.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande, relative ai contributi di cui al presente titolo, sono presentate alla Giunta regionale dalle cooperative di garanzia e dai consorzi, entro i termini e con le modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 2, e devono essere corredate a pena di decadenza, dalla documentazione comprovante per ogni singola impresa la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 dell'art. 3.

#### TITOLO III

##### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

#### Art. 7.

##### *Programmi*

1. Le iniziative di cui all'art. 1, lett. c) e d), possono essere realizzate esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e possono riguardare:

a) interventi riguardanti aree commerciali con caratteristiche omogenee: centri storici, centri commerciali e aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;

b) interventi a favore delle singole imprese per ammodernamenti, innovazioni, costituzione di forme associative;

c) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, revisioni di gestione aziendale, analisi di produttività riguardante l'attività aziendale;

d) predisposizione di business plan;

e) installazione di sistemi informatici;

f) interventi nelle aree rurali e montane per esercizi in zone scarsamente popolate;

g) promozione di sistemi di qualità aziendale;

h) miglioramento dell'arredo urbano finalizzato allo sviluppo turistico dei centri storici.

2. Avranno priorità nella concessione di contributi i programmi che le imprese assistite realizzeranno tramite loro consorzi o società consortili, anche a partecipazione pubblica.

#### Art. 8.

##### *Concessione contributi*

1. I contributi di cui alla lett. b) comma 1, dell'art. 2, sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di programmi formulati dai soggetti aventi titolo i quali presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando una relazione descrittiva dell'intervento ed il preventivo di spesa.

2. Sulla base dei criteri fissati nell'atto deliberativo di cui al 3° comma dell'art. 2, la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano di riparto delle somme disponibili.

3. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.

4. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo con la relazione descrittiva, con i criteri e le priorità di cui all'atto di indirizzo della Giunta regionale indicato nel comma 3 dell'art. 2, autorizza l'erogazione del 50 per cento del contributo assegnato.

5. L'erogazione del restante 50 per cento è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) relazione analitica di spesa e carattere dell'intervento realizzato;

b) idonea documentazione attestante che il contributo è stato utilizzato esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese di cui alla presente legge.

6. In caso di rinuncia, incompleta realizzazione o risultato negativo delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso.

#### Art. 9.

##### *Misura dei benefici*

1. Il contributo non può essere superiore al 75 per cento delle spese previste per le iniziative di cui all'art. 7.

2. Qualora, in sede di consuntivo risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

3. Le somme eventualmente oggetto di revoca vengono riutilizzate, possibilmente nello stesso esercizio, sempre per gli interventi sui programmi di cui all'art. 7 e, qualora risultassero ancora delle eccedenze, per gli interventi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 2.

4. Le domande non accolte non possono essere ritenute valide per piani di riparto degli anni successivi.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 10.

1. È abrogata la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 41.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 5731 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato «Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite cooperative o consorzi di garanzia».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge è autorizzata, altresì, per l'anno 1997, la spesa di lire 150.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 9602 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato «Contributi in conto capitale per l'assistenza tecnica di piccole e medie imprese del commercio e dei servizi».

3. All'onere complessivo di lire 550.000.000 previsto ai precedenti commi si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 400.000.000 con pari riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento previsto al cap. 5730 del bilancio regionale 1997;

b) quanto a lire 150.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, elenco n. 5, numero ordine 5, allegato a detto bilancio.

4. La Giunta regionale - a norma del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 aprile 1997

BRACALENTE

97R0334

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 23.

**Liquidazione finale della soppressa Associazione Intercomunale n. 10 - Area Fiorentina. Nomina liquidatore.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 17 del 14 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge dispone la liquidazione della soppressa Associazione Intercomunale n. 10 Area Fiorentina-Firenze soppressa con Legge Regionale 16 marzo 1989, n. 20;

1. 2. Alla liquidazione della soppressa Associazione Intercomunale si provvede con le procedure previste negli articoli successivi.

Art. 2.

*Nomina Commissario liquidatore*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera a) della legge regionale 45/94, provvede alla nomina del Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2. Nell'atto di nomina è individuata la durata dell'incarico ed il compenso al Commissario.

Art. 3.

*Compiti del Commissario*

1. Il commissario provvede alla liquidazione della soppressa Associazione Intercomunale avendo come riferimento il piano di liquidazione approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 541 del 29 novembre 1994, che dispone in ordine alla destinazione di attività, passività, beni;

2. Gli oneri per far fronte al compenso del Commissario fanno carico al bilancio regionale.

Art. 4.

*Norme di rinvio*

Per quanto non disposto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge regionale 18 giugno 1994 n. 45 «Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione».

Art. 5.

*Norme finanziaria*

Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa del bilancio 1997, competenza e cassa per analogo importo;

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 marzo 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 marzo 1997

97R0365

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 24.

**Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sociale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 15 del 4 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. In attesa del riordino complessivo della normativa riguardante le funzioni in materia di assistenza sociale, il Piano Regionale di Assistenza Sociale (PRAS), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 337 del 19 luglio 1994 e in deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, è prorogato per tutto l'anno 1997 ed aggiornato nel testo contenuto nell'allegato alla presente legge.

Art. 2.

*Procedure di programmazione*

1. In deroga alle procedure di programmazione stabilite dagli articoli 4 e 9 della L.R. 49/92, il comune singolo, o i comuni associati, tramite il soggetto gestore, e le Aziende Unità sanitarie locali sulla base degli indirizzi formulati dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, istituita ai sensi della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, predispongono i piani e i programmi sociali riferiti al proprio territorio.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 sono inviati alla provincia e all'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci entro il 30 aprile 1997.

3. Ferma restando la composizione definita dall'art. 6 della L.R. 49/94, all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci partecipa la provincia per la definizione dei piani di zona anche al fine della loro integrazione con i programmi e gli interventi specifici di competenza.

4. I piani definitivi, ai sensi del comma 3, sono approvati e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 maggio 1997 a cura dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, dopo averne verificata la fattibilità finanziaria e tecnica e la loro disposizione in ordine di priorità.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, la provincia può trasmettere alla giunta regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle materie di competenza in merito ai piani e programmi zonali.

6. I comuni inseriti in zone prevalentemente appartenenti a provincia diversa da quella di giurisdizione inviano i piani ed i programmi alle provincie competenti per l'espressione del parere di cui al comma 5.

7. I piani e i programmi sociali di cui al comma 1 devono essere coordinati con le previsioni di attività sociali ad alta integrazione sanitaria contenute nei piani attuativi locali (PAL) approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 3.

*Criteri di riparto del fondo sociale per l'anno 1997*

1. In via transitoria e limitatamente all'anno 1997, il fondo regionale per l'assistenza sociale è ripartito attraverso contributi a parametro per le attività di assistenza sociale e contributi per le attività finanziate «a programma», secondo le modalità ed i criteri disciplinati dall'allegato alla presente legge, paragrafo «Finanziamento per le attività sociali per l'anno 1997».

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui ai capitoli: 7225, 7230, 7240, 17004, 17090, 17150, 17155, 17180, 17190, 17200, 17210, 17220 del bilancio di previsione 1997.

Art. 5.

*Norma finale*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al 1° gennaio 1997 e cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 marzo 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 marzo 1977.*

(Omissis).

97R0366

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 7.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 29 aprile 1997)

(Omissis).

97R0379

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 12.

**Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 22 aprile 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina il regime dei beni della Regione, ai sensi degli art. 5, 6 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta) e degli art. 822 e seguenti del codice civile.

##### Art. 2.

*Classificazione e destinazione dei beni*

1. I beni della Regione si suddividono in:

- a) beni demaniali;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili.

3. Costituiscono il demanio regionale i beni, indicati nell'art. 822 del codice civile, di proprietà della Regione o ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale.

4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i seguenti beni:

- a) le foreste;
- b) i beni in concessione alla Regione ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto speciale;
- c) le cave e torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario;
- d) le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;
- e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con relativi arredi ed attrezzature;
- f) altri beni destinati a pubblico servizio.

5. Costituiscono il patrimonio disponibile tutti gli altri beni diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4, ivi comprese le partecipazioni finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 1 è disposta, in sede di prima applicazione della presente legge, con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni.

7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione è disposta dallo stesso organo che approva l'acquisizione, con i medesimi criteri di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra, previo accertamento del mutamento definitivo della loro destinazione.

9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 8 è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 3.

##### *Generalità sulla tenuta degli inventari*

1. L'inventario generale dei beni della Regione è tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'art. 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili.

2. L'inventario delle partecipazioni finanziarie costituisce apposita sezione nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui al comma 1.

3. I beni della Regione sono iscritti in appositi specifici inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture secondo le norme contenute nei successivi articoli.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale, e, per quanto di competenza del Consiglio regionale, del relativo Ufficio di Presidenza, sono determinati i soggetti responsabili e le modalità per la redazione e la tenuta degli inventari.

5. La tenuta delle scritture inventariali deve avvenire, ove possibile, tramite sistemi informatici, onde consentire l'utilizzo dei dati ivi contenuti al fine del controllo di gestione e della redazione del rendiconto generale.

6. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

7. Gli inventari sono pubblici e chiunque può prenderne visione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

8. I beni di terzi in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.

#### Art. 4.

##### *Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari*

1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni.

2. La ricognizione dei beni ha luogo altresì al momento della consegna o della riconsegna dei beni di cui all'art. 24.

3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari dei beni di cui all'art. 3 sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale scarico ed hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni stessi. Essi accertano gli eventuali danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto abbiano ommesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

#### Capo II

### REGIME DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

#### Art. 5.

##### *Inventario*

1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) dimensioni, ubicazione e dati catastali;

- c) destinazione urbanistica;
- d) titolo di provenienza;
- e) vincoli di natura reale;
- f) valore;
- g) uso o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale destinazione;
- h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
- i) reddito e ammortamento.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo dei beni*

1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione.

3. L'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale e indica:

- a) l'uso per il quale la concessione è disposta;
- b) la durata del rapporto;
- c) l'onere di concessione;
- d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
- e) l'ammontare della cauzione;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.

4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrato, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.

7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora ciò non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.

9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalità degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterrà di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli art. 7 e 11 dello Statuto speciale.

Art. 7.  
*Autotutela*

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati ed intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dagli enti stessi.

4. Gli enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla competente struttura regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

CAPO III  
GESTIONE DEI BENI IMMOBILI  
DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Art. 8.  
*Inventario*

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le indicazioni previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 9.  
*Acquisti*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base della disponibilità di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione.

2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilità si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale può procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici.

4. L'acquisto dei beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.

Art. 10.  
*Affitto, locazione, comodato*

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.

3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14 comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale

14 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria per gli anni 1994/1996) per le locazioni di unità abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

Art. 11.  
*Alloggi di servizio*

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione, disposto dalla Giunta regionale, è corredato di un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi.

3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale valdostano.

Art. 12.  
*Gestione*

1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione.

2. Le convenzioni che regolano i rapporti con il terzo gestore devono contenere i termini, le modalità e le condizioni per la gestione.

Art. 13.  
*Alienazione dei beni*

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalità.

2. Eccezion fatta per le alienazioni a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'art. 18.

3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica.

4. Il valore di cui al comma 3 può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale.

5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora ciò risulti funzionale al riquadramento della proprietà fondiaria.

6. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi.

7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.

Art. 14.  
*Modalità e procedura*

1. L'asta pubblica si svolge con le modalità indicate nell'allegato A.

2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a contrattare con l'Amministrazione regionale dall'autorità giudiziaria o poste in mora per somme dovute alla Regione. La competente strut-

tura della Presidenza della Giunta cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di tali soggetti sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale o di atti di inibizione eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria.

**Art. 15.**  
*Permute*

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando ciò venga ritenuto più conveniente per l'Amministrazione in relazione alla specificità dei beni da acquisire, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti. Qualora i beni ceduti appartengano al patrimonio indisponibile, i beni acquisiti ricevono contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 18. Qualora i beni oggetto di permuta non abbiano uguale valore, si procede al relativo conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprietà regionale.

**Art. 16.**  
*Costituzione di diritti reali*

1. La Giunta regionale può costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprietà della Regione quando ciò non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e modalità per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo.

2. Sui beni di proprietà della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attività produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale.

3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione.

**Art. 17.**  
*Donazioni e altre liberalità*

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico.

**Art. 18.**  
*Valutazione e prezzo*

1. Il valore di stima è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

**CAPO IV**  
**BENI MOBILI E STRUMENTALI**

**Art. 19.**  
*Classificazione*

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

- a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere;
- b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed attrezzature telefoniche;

- c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri;
- d) libri e pubblicazioni;
- e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario, che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli di modico valore;
- f) diritti d'autore;
- g) opere d'arte;
- h) altri beni mobili.

**Art. 20.**  
*Programmazione degli acquisti*

1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, un documento di programmazione degli acquisti di beni mobili e strumentali da acquisire nell'esercizio successivo.

2. Nel documento di programmazione degli acquisti le strutture richiedenti devono indicare l'ammontare delle forniture, per tipologie di prodotto, che intendono acquisire nel corso dell'anno finanziario successivo.

3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e imprevedibili esigenze che si verificano nel corso dell'esercizio, con le normali procedure e nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio.

**Art. 21.**  
*Acquisti*

1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilità, nonché la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Sono fatti salvi gli acquisti in economia, in applicazione del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8.

2. Le procedure di acquisto dei beni mobili e strumentali sono gestite dalle competenti strutture regionali, alle quali vanno inoltrate le richieste motivate e contenenti le caratteristiche prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare.

3. Le strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche responsabili della pubblicità dei bandi di gara prevista dalle leggi.

4. La liquidazione delle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è subordinata all'avvenuta loro presa in carico nei registri inventariali, che deve risultare da apposita dichiarazione sulla stessa fattura, o ad essa allegata, recante l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli oggetti.

**Art. 22.**  
*Inventario*

1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve contenere:

- a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;
- b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua se necessario alle esigenze del sistema informatizzato di tenuta delle scritture;
- c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti;
- d) il valore, secondo quanto previsto dall'art. 23.

## Art. 23.

*Valore dei beni inventariati*

1. Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

- a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;
- b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;
- c) al prezzo di costo, per quelli realizzati direttamente dalla Regione.

## Art. 24.

*Consegnatari*

1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative.

2. La consegna e la riconsegna dei beni si attua a mezzo di appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari.

3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico, i dirigenti consegnatari sono responsabili della gestione dei beni loro affidati che devono, a cura degli stessi, essere annotati su apposito registro.

4. Sono ammesse le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.

## Art. 25.

*Comodato*

1. I beni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comodato o in uso a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per finalità di interesse collettivo e generale riconosciute dalla Regione.

## Art. 26.

*Cessione dei beni non più utilizzabili*

1. I beni mobili riconosciuti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del dirigente competente che ne determina la destinazione.

2. I beni dichiarati fuori uso sono ceduti a titolo oneroso ovvero, ove ciò non sia conveniente per l'Amministrazione, ceduti gratuitamente ovvero distrutti.

## Art. 27.

*Cessione a titolo oneroso*

1. La cessione a titolo oneroso può essere disposta a favore di:

- a) altra amministrazione pubblica che ne paghi il corrispondente valore di stima;

- b) imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta;

- c) terzi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa, al migliore offerente.

## Art. 28.

*Cessione gratuita*

1. La cessione gratuita è disposta prioritariamente a favore di enti pubblici regionali, fondazioni, associazioni senza finalità di lucro, e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale.

## Art. 29.

*Eliminazione di beni dall'inventario*

1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di forza maggiore, reso inservibile all'uso o dichiarato inutilizzabile ai sensi dell'art. 26 è eliminato dagli inventari con provvedimento del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.

## CAPO V

## PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

## Art. 30.

*Inventario*

1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere:

- a) i dati identificativi delle società partecipate;
- b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonché il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario;
- c) la composizione del capitale sociale;
- d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione;
- e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle società partecipate;
- f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse.

2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

## Art. 31.

*Acquisizione di partecipazioni*

1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.

2. L'acquisizione è disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.

3. La Regione può, altresì, acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta S.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.

## Art. 32.

*Acquisizioni dirette*

1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.

## Art. 33.

*Partecipazione alla costituzione di nuove società*

1. La Regione, sempre ai fini di cui all'art. 31, può promuovere, con provvedimento del Consiglio regionale, la costituzione di società di diritto privato dotate di personalità giuridica nelle quali è prevista la partecipazione della Regione stessa.

2. La Regione può altresì conferire, con deliberazione della Giunta regionale, alla Finaosta S.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982, mandato a costituire o a partecipare alla costituzione di nuove società.

## Art. 34.

*Modalità*

1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982, sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalità per la partecipazione.

#### Art. 35.

##### Condizioni

1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova società, e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società stessa.

2. Le partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982 sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta s.p.a.

#### Art. 36.

##### Previsioni statutarie

1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare uno o più amministratori o sindaci, in applicazione dell'art. 2458 del codice civile.

2. Nel caso di partecipazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982, la Finaosta S.p.a. deve garantirsi la facoltà prevista dall'art. 6 della medesima legge.

#### Art. 37.

##### Gestione

1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.

2. L'attività di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982 è svolta dalla Finaosta S.p.a. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle società partecipate.

3. I soggetti che svolgono l'attività di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro:

- a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;
- b) curare la partecipazione alle assemblee delle società, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione;
- c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;
- d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle società partecipate.

#### Art. 38.

##### Cessioni

1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione.

2. Le modalità ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano già stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'art. 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione.

3. Con la sola eccezione della Finaosta S.p.a., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle società oggetto di valutazione, o in società da esse controllate, nei tre anni precedenti.

#### Art. 39.

##### Modalità di cessione

1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della legge regionale 16/1982, viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalità:

- a) trattative dirette con i potenziali acquirenti già facenti parte della compagine societaria;
- b) offerta pubblica di vendita;
- c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.

2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della società partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.

#### Art. 40.

##### Offerte pubbliche di vendita

1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti in materia.

#### Art. 41.

##### Trattative dirette

1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.

#### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 42.

##### Norme transitorie

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 43.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 aprile 1997

VIÉRIN

(Omissis).

97R0403

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1997, n. 17.

**Prima integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 9 aprile 1997)**(Omissis).*

97R0353

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 18.

**Modifica della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 (Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norma di merito*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 le parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 1997» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza definitiva».

Art. 2.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1997

p. GHIGO

*Il vice presidente: MAJORINO*

97R0354

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 19.

**Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione di una Fondazione avente finalità di promozione internazionale di Torino e del Piemonte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 4 dello statuto ed, in particolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico sociale del Piemonte mediante iniziative volte ad attrarre nuovi investimenti dall'estero, partecipa, in concorso con il Comune di Torino, le Provincie piemontesi, gli Enti camerali e le Associazioni industriali di Torino e del Piemonte, alla costituzione di una Fondazione avente come finalità la promozione internazionale dell'area torinese e del Piemonte.

2. L'ammontare dell'apporto finanziario della Regione al patrimonio della Fondazione di cui al comma 1 è determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

*Contributi*

1. La Regione può erogare alla Fondazione contribuzioni il cui ammontare viene definito in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione ed è determinato sulla base del rapporto costi e benefici e dell'attività svolta e di quella programmata dalla Fondazione. A tal fine la Fondazione predispone una relazione sull'attività svolta e su quella programmata da trasmettere alla Giunta che ne relaziona al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Per l'attuazione del comma 1 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributi alle spese di funzionamento della Fondazione denominata «Agenzia per la Promozione internazionale di Torino e del Piemonte» e con dotazione indicata «Per memoria».

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1 miliardo.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 è conseguentemente istituito il capitolo «Conferimenti al patrimonio della Fondazione per la Promozione internazionale di Torino e del Piemonte», recante una disponibilità in termini di competenza e di cassa di lire 1 miliardo mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1997

p. GHIGO

*Il vice presidente: MAJORINO*

97R0355

## REGIONE VENETO

### LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 8.

**Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 11 aprile 1997)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Finalità e obiettivi*

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti di depurazione;

b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e di recupero di aree degradate;

c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione degli impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);

d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;

e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi comprese l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;

f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;

i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali utili per la salvaguardia dell'ambiente;

l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche o private.

#### Art. 2.

##### *Programma annuale e modalità per la concessione di contributi*

1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:

a) gli obiettivi prioritari, tra quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1;

b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;

c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;

d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.

2. Qualora il programma preveda la concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1, lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

#### Art. 3.

##### *Concessione e liquidazione dei contributi*

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo e ne approva il piano di riparto; con il medesimo provvedimento è precisata l'eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.

2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dal dirigente responsabile della competente struttura regionale con le modalità stabilite ai commi 3, 4 e 5.

3. Qualora il beneficiario sia soggetto privato, la liquidazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria di importo pari al contributo concesso.

4. L'erogazione dei contributi prevede:

a) un'anticipazione del cinquanta per cento del contributo, liquidata all'atto dell'avvio dell'iniziativa o, nel caso trattasi di lavori, dell'inizio degli stessi, comprovati da idonea documentazione;

b) un ulteriore acconto del quaranta per cento, liquidato su presentazione della documentazione attestante l'utilizzazione di almeno i due terzi dell'anticipazione;

c) il saldo, liquidato su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute o, nel caso trattasi di lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

5. Il contributo può essere ridotto, in sede di liquidazione a saldo, proporzionalmente alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario, rispetto al costo dell'intervento ammesso al finanziamento.

6. Qualora il beneficiario non provveda all'invio della prescritta documentazione entro il termine fissato con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 ovvero nel termine prescritto per l'inizio dell'attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.

7. I fondi resisi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 5 e delle revoche di cui al comma 6 sono impiegati dalla Giunta regionale, all'interno dell'esercizio di assunzione dell'impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.

8. I finanziamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2 sono liquidati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione del finanziamento medesimo.

Art. 4.

*Impiego della quota spettante da parte delle Province*

1. Le Province dispongono l'impiego della quota loro spettante del tributo di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995 nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

*Maggiorazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il finanziamento degli enti responsabili di bacino*

1. Gli enti responsabili di bacino di cui all'articolo 11 delle norme generali di prima attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785, per far fronte alle proprie spese di funzionamento, nonché per finanziare interventi volti ad incentivare la raccolta differenziata ed il recupero dai rifiuti solidi urbani di materiali o energia, sono autorizzati a maggiorare le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di un'aliquota da determinarsi in sede di approvazione del bilancio dell'ente medesimo.

Art. 6.

*Norme finali*

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 maggio 1984, n. 22 e 23 aprile 1990, n. 31.

2. È abrogato il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27.

Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Per l'anno 1997 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 è fissato al 30 giugno.

2. Il termine previsto dall'articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del piano territoriale regionale di coordinamento è fissato al 31 dicembre 1997.

Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 1997

GALAN

97R0372

**REGIONE MOLISE**

**LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 7.**

**Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

La presente legge adegua l'ordinamento dell'amministrazione della Regione Molise ai principi espressi nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Essa persegue i fini di:

*a)* attivare un processo di accrescimento dell'efficienza del sistema organizzativo regionale;

*b)* stabilire le condizioni per l'economicità, la speditezza e l'incisività di intervento dell'azione amministrativa;

*c)* razionalizzare la spesa per il personale ed il funzionamento dell'amministrazione;

*d)* promuovere una cultura del servizio fondata sull'autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini;

*e)* integrare la disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato;

*f)* favorire - anche tramite la presenza dell'amministrazione sul territorio delle province e nel rispetto della legge 31 gennaio 1994 n. 97 - la maggiore rispondenza dell'azione amministrativa e della programmazione regionale alle istanze ed alle potenzialità locali.

2. Il perseguimento dei fini di cui al comma 1 dovrà necessariamente integrarsi con un organico ed esaustivo programma concernente la delega e l'attribuzione delle funzioni amministrative regionali alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti Locali.

Alla definizione di tale programma la Regione provvederà con legge entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Fonti*

1. L'organizzazione degli uffici della Regione Molise è disciplinata da disposizioni di legge e di regolamento nonché, sulla base delle medesime, da atti di organizzazione.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del titolo III dello stesso decreto legislativo.

3. Per quanto non previsto o specificato dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni purché suscettibili di diretta applicazione.

## Art. 3.

*Principi di organizzazione*

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si conforma ai criteri:

- a) della programmazione dell'attività;
- b) della flessibilità, anche nella gestione delle risorse umane;
- c) del controllo dei risultati;
- d) della separazione di funzioni e responsabilità tra organi istituzionali e dirigenza.

2. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonché l'applicazione prioritaria nelle forme possibili e compatibili, dell'impiego flessibile a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio e di quelli impegnati in attività di volontariato, nel rispetto delle norme statali e regionali.

3. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Ai dirigenti, nei limiti dell'incarico loro conferito, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati e sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione nonché l'osservanza dei canoni della economicità della gestione, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sovrintendono, per le rispettive competenze, al funzionamento dell'apparato organizzativo.

6. Il Presidente della Giunta regionale assicura l'unità di indirizzo delle strutture coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite dalla presente legge a diversi livelli di responsabilità.

## Art. 4.

*Poteri di organizzazione*

1. Gli organi regionali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono ogni determinazione per l'organizzazione delle strutture. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, gli stessi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

2. La costituzione e la soppressione delle strutture organizzative, nonché la definizione delle rispettive competenze sono stabilite dalla Giunta regionale con atto di organizzazione, fatta eccezione per le direzioni generali e le strutture speciali indicate nelle alleghe tabelle che sono invece istituite e soppresse con legge regionale. Sempre con atto di organizzazione la Giunta regionale provvede alla istituzione e alla disciplina delle funzioni dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca.

3. I provvedimenti di cui al secondo comma, quando attengono a strutture o a funzioni di staff poste a supporto del Consiglio regionale, sono adottati dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, che avanza la proposta.

4. Alla costituzione e soppressione delle unità operative organiche di cui all'art. 25 provvedono, ciascuno per l'ambito organizzativo di proprio interesse, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale o del segretario generale competente, con atto di organizzazione.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, con specifico provvedimento, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative; il Consiglio regionale delibera entro 45 giorni dalla trasmissione della proposta.

## TITOLO II

## INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

## Art. 5.

*Competenze degli organi di direzione politica*

1. Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed al suo Presidente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni statutarie, competono:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare con le relative priorità e l'emanazione periodica delle direttive generali per l'azione amministrativa;

b) la finalizzazione delle risorse finanziarie;

c) l'assegnazione a ciascun direttore generale ed a ciascun segretario generale di una quota parte del bilancio regionale destinata al finanziamento degli atti e dei procedimenti di rispettiva competenza nonché degli oneri per il personale e per le risorse strumentali di rispettiva assegnazione;

d) la verifica dei risultati della gestione in relazione alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione;

e) la definizione dei criteri per l'erogazione di risorse a soggetti esterni pubblici o privati;

f) la definizione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti analoghi;

g) la determinazione di tariffe, canoni, rette e tributi;

h) l'affidamento di incarichi di consulenza per esigenze degli organi regionali;

i) le nomine dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni;

l) le autorizzazioni a dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi esterni;

m) gli atti di controllo sugli enti dipendenti previsti dalla legge;

n) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione;

o) gli atti di straordinaria amministrazione;

p) l'autorizzazione dei contratti sulla base dei progetti elaborati dai dirigenti;

q) ogni altro atto ad essi riservato dalla legge o dallo Statuto.

2. La funzione di indirizzo politico - amministrativo si esplica attraverso atti adottati dagli organi istituzionali periodicamente e, comunque, ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

3. I singoli componenti della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e sulla base delle decisioni assunte dall'organo collegiale, promuovono l'attività delle strutture organizzative che svolgono compiti attinenti alle materie ad essi rispettivamente delegate e la indirizzano al perseguimento degli obiettivi prefissati.

## Art. 6.

*Comitato legislativo e per la programmazione*

1. Al fine di collaborare a livello tecnico - scientifico per la definizione delle linee strategiche degli interventi regionali è istituito, ad integrazione delle strutture organizzative previste dalla presente legge, nonché quale supporto della Giunta regionale e dei suoi componenti, il Comitato legislativo e per la programmazione presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

2. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina la composizione del Comitato, il numero degli esperti esterni di riconosciuta qualificazione, che non può superare comunque le 5 unità, i criteri di selezione degli stessi, la definizione dei relativi compensi nonché le cause di incompatibilità.

3. Il Comitato, costituito con provvedimento della Giunta regionale, definisce le modalità di partecipazione dei dirigenti regionali.

## Art. 7.

*Assistenza dei direttori e dei segretari generali alle sedute della giunta e dell'ufficio di presidenza*

1. I direttori generali, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta e il Segretario Generale del Consiglio presenziano se invitati, per quanto di rispettiva competenza, alle sedute della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, previo assenso del presidente del consesso, hanno facoltà di intervento nella discussione al fine di fornire informazioni e chiarimenti utili alle decisioni da adottare.

TITOLO III  
DIRIGENZA REGIONALE

## Art. 8.

*Autonomia della funzione dirigenziale*

1. Nell'ambito della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria ad essi spettante e nell'osservanza degli atti normativi e programmatici nonché delle direttive degli organi di direzione politica, i dirigenti:

a) partecipano, formulando proposte ed esprimendo pareri tecnici, alla definizione dell'indirizzo politico - amministrativo e all'elaborazione degli schemi di provvedimento di competenza degli organi di direzione politica, assicurano loro ogni forma utile di assistenza amministrativa e di consulenza professionale ed esprimono parere di legittimità sugli atti da essi proposti;

b) svolgono analisi e ricerche per una approfondita individuazione dei problemi, dei bisogni e degli interessi della collettività regionale;

c) adottano, nel rispetto delle direttive generali, gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, ed esercitano autonomi poteri di spesa;

d) presiedono le commissioni di gara e di concorso, sovrintendono alle procedure di appalto e di negoziazione, stipulano i contratti e le convenzioni autorizzate dagli organi di direzione politico - amministrativa;

e) partecipano, su delega, in rappresentanza degli organi della Regione, a commissioni e comitati anche interistituzionali;

f) gestiscono le risorse umane e strumentali ad essi assegnate, attribuiscono i trattamenti economici accessori, esercitano i dovuti controlli ed attivano gli eventuali procedimenti disciplinari;

g) assicurano il coordinamento delle relazioni interfunzionali e l'integrazione interdisciplinare degli apparati amministrativi;

h) sono responsabili della trasparenza e della speditezza dei procedimenti amministrativi, della legittimità degli atti che sottoscrivono e rispondono dei risultati conseguiti e della gestione delle risorse loro affidate.

## Art. 9.

*Ordinamento e atti della dirigenza*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di «Dirigente» ed è articolata secondo graduazione di responsabilità e di poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate funzioni di direzione di strutture organizzative o funzioni di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca.

3. Le funzioni di direzione sono graduate nell'ordine dei seguenti tre livelli di responsabilità:

- a) direttore generale;
- b) responsabile di servizio;
- c) responsabile di sezione.

4. Per la durata dell'incarico il dirigente preposto alla struttura di livello più elevato è sovraordinato al dirigente preposto a struttura di livello inferiore.

5. Ai fini del trattamento retributivo accessorio le funzioni dirigenziali sono valutate in rapporto alla entità e qualità degli incarichi rivestiti e dei risultati conseguiti.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca, ai fini della definizione di livello, sono equiparati alle funzioni di direzione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma terzo a seconda del grado di professionalità richiesto.

7. Con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30 sono individuati gli incarichi di funzione dirigenziale per il cui espletamento sia richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione all'albo professionale.

8. Gli atti della dirigenza aventi rilevanza esterna assumono la forma di «determinazione dirigenziale» e devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo.

9. Gli atti emessi dai dirigenti, nei limiti delle funzioni loro assegnate, sono definitivi e diventano esecutivi secondo la normativa in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione.

10. Gli atti di competenza dirigenziale sono eccezionalmente avocabili da parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza in caso di necessità o di urgenza, in relazione alle quali il provvedimento di avocazione deve contenere specifiche motivazioni.

11. L'ingiustificata inerzia del dirigente nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuitigli, ove determini, o minacci, pregiudizio per l'interesse pubblico, dà luogo al potere sostitutivo della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza, i quali, previa diffida, adottano gli atti omissi o ritardati dal dirigente.

12. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive competenze, all'entrata in vigore della presente legge, disciplinano le procedure concernenti l'adozione delle determinazioni dirigenziali con riguardo alle relazioni funzionali con gli organi regionali.

13. L'elenco dei dirigenti regionali, con il curriculum di ciascun dirigente, è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

## Art. 10.

*Competenze del direttore generale*

1. Il direttore generale esercita al massimo grado di responsabilità le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo alla struttura di propria competenza. Al direttore generale compete:

a) formulare proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di altri atti a contenuto generale, anche riguardanti gli assetti organizzativi;

b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione;

c) esercitare i poteri di acquisizione delle entrate;

d) esercitare i poteri di spesa nei limiti della quota parte di bilancio loro assegnata, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti funzionalmente dipendenti possono impegnare;

e) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale e disporre i conferimenti degli incarichi di responsabilità delle unità operative organiche;

f) adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;

g) ripartire tra le strutture amministrative sottordinate le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei piani di lavoro predisposti dai dirigenti;

h) definire l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze funzionali delle strutture cui sono preposti e nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta;

i) disciplinare le relazioni e dirimere eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti funzionalmente dipendenti;

l) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti operanti nelle strutture cui sono preposti;

m) verificare e controllare le attività dei dirigenti sottoposti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

n) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza;

o) proporre agli organi di direzione politica le conferenze di servizi per le materie di competenza della direzione generale e partecipare alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni;

p) stipulare i contratti autorizzati dalla Giunta o previsti da norme

q) provvedere al riconoscimento di debito, alle rinunce, alle transazioni, nonché promuovere liti attive e determinare decisioni in tema di liti passive;

r) espletare ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge.

2. Per la verifica dell'andamento delle attività della direzione generale e dello stato di attuazione dei programmi ed al fine della migliore cooperazione tra le strutture, il direttore generale convoca, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti assegnati alla direzione generale.

#### Art. 11.

##### Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti con incarico di livello inferiore a direttore generale, nei limiti delle funzioni loro conferite competono:

a) la direzione di un servizio o di una sezione e del relativo personale;

b) l'espletamento di incarichi di funzioni consultive, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore generale o dal segretario generale;

d) la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura, anche con riferimento ad ogni singolo dipendente, nonché l'adozione delle iniziative, anche disciplinari, nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altra struttura o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) la responsabilità dei procedimenti nonché l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza;

h) la proposizione di quesiti e l'emissione di pareri nelle materie di propria competenza, dandone comunicazione al direttore generale o al segretario generale nel caso in cui tali atti impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni;

i) la formulazione di proposte al direttore generale o al segretario generale, anche in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

l) ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge.

2. Al dirigente con incarico di responsabile di servizio compete verificare e controllare le attività dei sottoposti responsabili di sezione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

#### Art. 12.

##### Segretari generali del Consiglio e della Presidenza della giunta

1. Gli apparati amministrativi funzionalmente dipendenti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta, di cui all'art. 26, sono coordinati rispettivamente dal Segretario Generale del Consiglio e dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta.

2. I Segretari Generali di cui al primo comma, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, hanno le medesime attribuzioni e competenze previste per i direttori generali. Ad essi è integralmente applicata la disciplina che la presente legge stabilisce per i direttori generali.

#### Art. 13.

##### Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. I conferimenti degli incarichi dirigenziali si conformano ai criteri della temporaneità della rotazione e della revocabilità, in funzione dell'efficienza dei servizi.

2. L'attribuzione di ciascun incarico dirigenziale deve essere motivata, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale e sulla base dei principi in materia dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i seguenti parametri valutativi:

a) formazione culturale;

b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;

c) grado di aggiornamento raggiunto nella materia;

d) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere;

e) capacità di organizzazione del lavoro e capacità di gestione delle risorse umane e strumentali;

f) risultati conseguiti nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti dell'incarico da conferire.

3. L'incarico di direttore generale viene conferito dalla Giunta regionale; l'incarico di Segretario Generale del Consiglio è conferito dall'Ufficio di Presidenza; l'incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta è conferito dalla Giunta su proposta del suo Presidente.

4. Gli incarichi di cui al precedente terzo comma sono conferiti a dirigenti regionali, muniti di laurea, dotati di esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali e di dimostrate attitudini manageriali. Possono essere conferiti altresì a persone estranee all'amministrazione regionale, munite di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per gli incarichi da conferire ad estranei si procede mediante avviso pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale.

5. L'incarico di direttore generale o di segretario generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni; è rinnovabile per una sola volta ed è revocabile in qualsiasi momento previa valutazione dei risultati. I dirigenti regionali nominati direttori generali o segretari generali sono collocati per il periodo dell'incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa resta utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all'anzianità di servizio.

6. Gli incarichi di direttore generale e di segretario generale scadono comunque decorsi centoventi giorni dalla elezione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza in conseguenza del rinnovo del Consiglio regionale.

7. Gli incarichi di responsabile di servizio, di responsabile di sezione e di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca sono conferiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza a dirigenti regionali, anche assunti con le modalità di cui all'art. 20, su proposta del direttore generale o del segretario generale competente.

8. Gli incarichi di cui al precedente comma settimo durano cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento, previa valutazione dei risultati, su proposta motivata del direttore generale o del segretario generale competente.

9. Per esigenze connesse all'efficacia dell'azione amministrativa o all'efficienza delle strutture organizzative, sentito il direttore generale o il segretario generale competente, può essere disposta in qualsiasi momento la rotazione degli incarichi dirigenziali precedentemente attribuiti.

10. I provvedimenti di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi dirigenziali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

11. I dirigenti privi di incarico sono posti a disposizione per il periodo massimo di un anno con le conseguenze di cui al comma ottavo dell'art. 18. Inutilmente decorso tale periodo, i dirigenti sono collocati in soprannumero e vengono sottoposti ai processi di mobilità, secondo la disciplina di cui all'articolo 22, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

## Art. 14.

*Trattamento economico dei direttori generali e dei segretari generali*

1. Il trattamento economico dei direttori generali e dei segretari generali è determinato, in relazione allo specifico incarico, in sede di contrattazione individuale assumendo come tetto massimo l'ottanta per cento della retribuzione fissata per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.

## Art. 15.

*Orario di lavoro dei dirigenti*

1. Il dirigente organizza il proprio orario di lavoro adattandolo flessibilmente agli impegni derivanti dal suo incarico e rendendolo compatibile con l'orario di servizio della struttura da lui diretta.

## Art. 16.

*Assenza, impedimento e vacanza*

1. In relazione agli incarichi di direzione di struttura, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro gli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, individuano in via preventiva, per il caso di assenza o impedimento di ciascun responsabile, un altro dirigente per la sostituzione.

2. In caso di vacanza degli incarichi di cui al primo comma, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono di volta in volta, entro gli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, a nominare un reggente temporaneo tra i dirigenti con incarico di pari livello.

3. Ove, per strutture del Consiglio regionale, le esigenze di sostituzione o di reggenza non possono soddisfarsi con dirigenti in servizio nell'ambito organizzativo dello stesso Consiglio, i provvedimenti necessari vengono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

4. La supplenza e la reggenza di cui ai commi primo e secondo non danno luogo a compensi aggiuntivi per durate pari o inferiori a sessanta giorni consecutivi.

5. La Giunta regionale, fatta salva la disciplina definita del contratto collettivo nazionale, stabilisce i casi di assenza dal servizio, diversi dal congedo ordinario, che danno luogo alla sospensione della retribuzione accessoria dirigenziale e alla nomina di un altro dirigente nonché i compensi aggiuntivi per le supplenze e le reggenze di durata superiore a sessanta giorni.

## Art. 17.

*Mobilità dei dirigenti*

1. Con le stesse modalità e secondo i medesimi criteri previsti per il conferimento degli incarichi di funzione, il dirigente può essere trasferito ad altro incarico con motivato provvedimento.

2. La mobilità dei dirigenti è disposta per esigenze di buon funzionamento dell'Amministrazione. Può avere luogo anche su istanza dei dirigenti stessi per motivi di incompatibilità ambientale o di arricchimento professionale.

3. I provvedimenti di mobilità di dirigenti nell'ambito delle strutture e funzioni di interesse del Consiglio regionale competono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

4. La mobilità da e verso gli incarichi di cui al terzo comma è disposta dalla Giunta regionale dietro richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ovvero previo assenso dell'Ufficio medesimo quando l'iniziativa è di Giunta. Il diniego di assenso da parte dell'Ufficio di Presidenza deve essere puntualmente motivato in relazione a profili attitudinali del dirigente interessato e ad esigenze funzionali di obiettivo rilievo.

5. La mobilità esterna del personale dirigenziale è disciplinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma primo dell'articolo 32 in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni nonché del contratto collettivo nazionale.

## Art. 18.

*Responsabilità e valutazione dei dirigenti*

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti o delle funzioni individuali che sono loro assegnate. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale riservate alla loro competenza. Entro il mese di gennaio di ogni anno i direttori generali, i segretari generali e gli altri dirigenti presentano, alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A fronte del rischio, gravante sui dirigenti, di danno patrimoniale all'Amministrazione o a terzi la Regione adotta idonee iniziative per la relativa copertura assicurativa.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, istituisce e disciplina con atto di organizzazione un nucleo di valutazione che rimane in carica per un periodo di tre anni. Il nucleo di valutazione è composto da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, esterni all'Amministrazione regionale, da selezionare mediante convenzione con ditte o società specializzate. Del nucleo di valutazione fanno parte, altresì, su designazione della Giunta regionale in relazione alle problematiche da esaminare, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale non partecipano all'attività di valutazione quando questa riguardi il loro operato.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono del nucleo di valutazione per:

a) le valutazioni di cui a successivi commi settimo e ottavo;

b) la verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Esso è coadiuvato, per le incombenze di carattere istruttorio, da una sezione costituita con l'atto di organizzazione di cui al comma primo dell'art. 30.

6. Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi presso tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e può richiedere informazioni alle strutture stesse. Esso riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Oltre quanto previsto dai commi quinto e ottavo dell'art. 13, la valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni momento.

8. Ove, in esito alla valutazione, venga accertata l'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione, viene disposta l'assegnazione del dirigente, se ritenuto idoneo, ad altro incarico ovvero il collocamento a disposizione per il periodo massimo di un anno con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, viene disposto il licenziamento. Quando la valutazione negativa riguardi un dirigente assunto con il contratto di cui all'art. 20, è disposta in ogni caso la risoluzione del contratto. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere alla copertura dei corrispondenti posti in organico.

9. I provvedimenti di collocamento a disposizione e di licenziamento di cui al comma precedente vengono assunti dalla Giunta regionale. Essi vengono adottati sulla base delle risultanze del procedi-

mento di valutazione che si conclude, a seconda del diretto interesse, con un atto formale della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

10. I provvedimenti di cui all'ottavo comma, a pena di nullità, devono essere adottati:

a) previa contestazione al dirigente della valutazione negativa ampiamente motivata;

b) previa acquisizione delle controdeduzioni, per le quali deve essere concesso al dirigente termine non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della valutazione;

c) nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate dal contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al codice civile ed al contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.

#### Art. 19.

##### *Accesso alla qualifica dirigenziale*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso pubblico per esami;

b) per corso - concorso selettivo di formazione presso enti, istituti o organismi convenzionati con la Regione ovvero presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

c) con le modalità di cui al successivo art. 20.

2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, già dirigenti o, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in qualifiche direttive e che abbiano avuto accesso a tali qualifiche tramite concorso.

3. Al corso - concorso selettivo di formazione sono ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, del trenta per cento, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma secondo il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha la durata di diciotto mesi ed è seguito, previo superamento di esame - concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, del quindici per cento. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame - concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

5. I posti di dirigente che si rendono disponibili sono riservati, per il quaranta per cento, al corso - concorso.

6. Al partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione di ammontare pari a quella erogata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei corsi - concorsi per l'Amministrazione Statale.

7. Con apposito regolamento sono definiti, per entrambe le modalità di accesso, i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità di svolgimento delle selezioni.

#### Art. 20.

##### *Assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato*

1. Con provvedimento motivato della Giunta regionale, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono autorizzarsi assunzioni di personale nella qualifica di dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, nei limiti del dieci per cento dei posti liberi e disponibili della relativa dotazione organica.

2. Requisiti imprescindibili per l'assunzione sono:

a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto da ricoprire;

b) documentata esperienza professionale maturata in almeno cinque anni di espletamento delle funzioni di dirigente nella pubblica amministrazione, in enti pubblici anche economici, in aziende pubbliche o private, ovvero in almeno dieci anni di esercizio effettivo di una libera professione.

3. Con il provvedimento di cui al comma primo viene stabilito il livello dell'incarico di funzione dirigenziale cui l'assunzione è finalizzata ed al quale resta vincolata per l'intera durata del rapporto.

4. Il trattamento economico è rapportato all'incarico di funzione cui l'assunzione è finalizzata.

5. I dirigenti assunti con le modalità di cui al presente articolo sono soggetti all'integrale disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla presente legge.

### TITOLO IV ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### Art. 21.

##### *Articolazione in strutture*

1. L'apparato organizzativo della Regione Molise si articola in:

a) direzioni generali;

b) servizi;

c) sezioni.

2. Nell'ambito dei servizi e delle sezioni possono essere costituite unità operative organiche denominate uffici.

#### Art. 22.

##### *Direzione generale*

1. La direzione generale è struttura apicale di coordinamento delle attività afferenti ad un complesso di materie, funzioni o progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti.

2. Con la presente legge vengono istituite le direzioni generali di cui all'allegata tabella «B». Le competenze di ciascuna direzione generale sono definite con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30.

#### Art. 23.

##### *Servizio*

1. Il servizio, struttura normalmente subordinata alla direzione generale, della quale costituisce articolazione, è sede delle attività di gestione di una specifica materia istituzionale, di una funzione strumentale o di progetti di grande rilevanza ed è affidato alla responsabilità di un dirigente che opera, con completezza e rilevanza esterna di atti, nell'ambito delle direttive o deleghe emesse da un direttore generale o da altra autorità apicale funzionalmente sovraordinata.

2. Il servizio è strumento operativo degli organi istituzionali per l'esercizio delle funzioni di governo regionale.

#### Art. 24.

##### *Sezione*

1. La sezione, articolazione di base del servizio, è sede delle attività connesse con specifiche branche di una materia istituzionale o di una funzione strumentale ed è affidata alla responsabilità di un dirigente che opera, anche con rilevanza esterna di atti, nell'ambito delle direttive o deleghe emesse dal responsabile del servizio.

2. La sezione partecipa, quale unità organizzativa specializzata, ad attività amministrative complesse contribuendo a renderne funzionale la gestione.

#### Art. 25.

##### *Ufficio*

1. L'ufficio viene costituito con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, negli ambiti dei servizi o delle sezioni, quando si manifesti la necessità, anche temporanea, di una unità operativa organica di dimensioni funzionali all'assolvimento tecnico o specialistico di compiti omogeneamente ordinati da affidarsi alla responsabilità di un funzionario dell'ottava qualifica funzionale.

2. Gli uffici non possono superare il numero di sei per ciascun servizio e di due per ciascuna sezione.

## Art. 26.

*Strutture speciali*

1. Sono strutture speciali, ed operano sotto il coordinamento dei Segretari Generali del Consiglio regionale e della Presidenza della Giunta, i servizi indicati nell'allegata tabella «A».

## Art. 27.

*Organizzazione funzionale*

1. Le direzioni generali dipendono funzionalmente dalla Giunta regionale.

2. Le strutture speciali, di cui all'art. 26, comma primo, secondo le aggregazioni indicate nell'allegata tabella «A», dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta.

3. Le competenze e le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali, delle strutture di cui ai commi primo e secondo sono determinate con l'atto di organizzazione di cui al successivo art. 30.

4. Le funzioni dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca fanno capo alle direzioni generali o ai segretari generali. All'individuazione delle posizioni dirigenziali di staff e alla determinazione, nei limiti dell'organico, del relativo personale di supporto, provvede la Giunta con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30.

## Art. 28.

*Gruppi di lavoro*

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro:

a) per realizzare progetti operativi o di studio che interessano più settori o più direzioni generali;

b) per assolvere ad esigenze di integrazione funzionale;

c) per attuare il collegamento tra settori appartenenti a distinte aree operative.

2. La costituzione compete alla Giunta regionale ovvero all'Ufficio di Presidenza per i servizi del Consiglio regionale, su proposta dei direttori generali o del segretario generale competente.

3. I responsabili di servizio, nell'ambito delle strutture da essi dirette, possono ricorrere a forme di lavoro di gruppo per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati.

## TITOLO V

## DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE, DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO E GESTIONE DEL PERSONALE

## Art. 29.

*Qualifiche funzionali*

1. Il personale della Regione è inquadrato in unico organico, che ricomprende una qualifica dirigenziale ed otto qualifiche non dirigenziali.

## Art. 30.

*Prima determinazione delle strutture e delle dotazioni organiche*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'atto di organizzazione al sensi dell'art. 4, previa misurazione dei carichi di lavoro, sentito, per quanto di competenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed espressa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappre-

sentative, nel rispetto dei criteri di organizzazione degli uffici enunciati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con tale atto di organizzazione, la Giunta regionale:

a) approva la rilevazione di tutto il personale in servizio, distinto per sedi e per qualifiche funzionali, evidenziante le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) determina l'articolazione in sezioni delle strutture speciali di cui al comma primo dell'art. 26;

c) costituisce i servizi e le sezioni in cui ciascuna direzione generale si articola;

d) definisce le competenze di ciascuna struttura;

e) definisce e disciplina, in numero non superiore a dieci, gli incarichi dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca;

f) ridetermina la pianta organica, di cui alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, secondo le risultanze della misurazione dei carichi di lavoro individuando, altresì, le riserve di cui al D.lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993 - art. 19 - , modificativo della legge 2 aprile 1968, n. 482, e tutte le altre misure previste dalla vigente normativa;

g) ripartisce la nuova pianta organica in dotazione dirigenziale e dotazione non dirigenziale e definisce, per ciascuna qualifica non dirigenziale, il relativo contingente;

h) ripartisce l'organico complessivo e i contingenti di qualifica tra le direzioni generali, i servizi, le sezioni, i supporti alle funzioni dirigenziali di staff e le segreterie dei direttori generali e dei segretari generali;

i) dichiara gli esuberi e le carenze per ciascuna qualifica.

2. Entro trenta giorni dal conferimento degli incarichi di direttore generale e di segretario generale, vengono costituiti gli uffici. Successivamente, in qualunque tempo gli uffici possono essere costituiti, soppressi o modificati.

3. Dalla ridefinizione delle strutture e della pianta organica di cui al presente articolo deve conseguirsi una riduzione per accorpamento delle preesistenti strutture dirigenziali e, corrispondentemente, della preesistente dotazione organica dirigenziale in misura non inferiore al trenta per cento.

4. La prima determinazione di strutture ed organici deve rispettare il limite della spesa per il personale rilevata al 31 dicembre 1995.

5. Sino alla prima definizione dell'organico ai sensi del presente articolo resta ferma la rideterminazione provvisoria di cui all'art. 3, comma sesto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 31.

*Revisioni biennali*

1. Con le stesse modalità e procedure di cui al precedente art. 30, a scadenza biennale, la Giunta regionale, sulla base di apposita rilevazione dei carichi di lavoro, provvede alla verifica e all'eventuale ridefinizione della struttura organizzativa e della pianta organica.

2. Le revisioni biennali si conformano ad esigenze di adeguamento dell'assetto organizzativo a modificazioni istituzionali e funzionali, a sopraggiunte deleghe di funzioni a soggetti esterni nonché all'esigenza di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di funzioni.

3. Ove comportino maggiori spese, alle rideterminazioni biennali si provvede con legge.

## Art. 32.

*Mobilità del personale*

1. La mobilità esterna del personale anche conseguente a delega di funzioni agli enti locali, è disciplinata dalla Giunta regionale con atto di organizzazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

La Regione, per conto anche degli enti strumentali e dipendenti, aderisce alla mobilità nazionale secondo le disposizioni di legge dello Stato vigenti nel tempo.

2. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma primo, disciplina altresì la mobilità interna secondo criteri di:

a) salvaguardia dell'interesse della Regione all'ottimale utilizzo del personale dipendente, in relazione ai fabbisogni operativi delle strutture organizzative, alle professionalità ed attitudini dei dipendenti e alle qualifiche da questi rivestite;

b) rispetto, sin dove possibile, delle necessità personali, di salute e familiari dei dipendenti;

c) considerazione dell'anzianità di servizio;

d) rigorosa garanzia delle pari opportunità tra i dipendenti;

e) puntuale, dettagliata e concreta motivazione dei trasferimenti.

3. I trasferimenti interni sono disposti d'ufficio o a domanda. Vi provvede la Giunta regionale, salvi i casi in cui sono competenti i segretari generali o i direttori generali.

4. I trasferimenti nell'ambito delle strutture di supporto al Consiglio regionale competono al Segretario Generale del Consiglio. I trasferimenti da e verso le strutture suddette sono disposti dalla Giunta regionale previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza ovvero previo assenso dell'Ufficio stesso quando l'iniziativa è di Giunta. Il diniego di assenso da parte dell'Ufficio di Presidenza deve essere puntualmente motivato in relazione a profili attitudinali del dipendente interessato ed esigenze funzionali di obiettivo rilievo.

5. I trasferimenti tra strutture dipendenti dal Presidente della Giunta sono disposti dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta.

6. I trasferimenti tra strutture della stessa direzione generale sono disposti dal direttore generale competente.

7. Fatti salvi i casi di evidente incompatibilità ambientale e di comprovato disagio del dipendente per gravi motivi familiari o di salute, la mobilità interna è disposta sulla base di elenchi di carenze ed esuberi distinti per direzione generale e per servizio nonché di graduatorie per la mobilità a domanda, che vengono aggiornati annualmente a cura della struttura competente al personale e pubblicati sul B.U.R.M.

8. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto in caso di esubero, anche ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è collocato in disponibilità a norma del titolo VI, capo II, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 33.

##### *Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti*

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento di perfezionamento organizzativo, contribuiscono all'ottimale utilizzo delle risorse umane, anche tramite processi di riconversione professionale, e promuovono l'elevazione culturale e professionale nonché le pari opportunità.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale delle attività formative redatto dal direttore generale preposto agli affari del personale sulla base delle proposte dei responsabili di tutti i servizi operanti nell'amministrazione.

3. Le iniziative formative sono programmate in funzione di risultati di immediata applicazione operativa e tenendo conto di concrete esigenze funzionali delle strutture.

4. Per la formazione e l'aggiornamento del personale la Regione può avvalersi di soggetti esterni di estrema e comprovata qualificazione, anche tramite convenzioni e adesioni ad iniziative associative o consortili.

## TITOLO VI RAPPORTO DI LAVORO

#### Art. 34.

##### *Accesso all'impiego*

1. Ferma restando la disciplina delle assunzioni dei dirigenti prevista dalla presente legge, l'accesso all'impiego regionale è disciplinato dagli articoli 36, 37, 41, 42, e 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Nei concorsi per il reclutamento di personale nelle qualifiche non dirigenziali, il cinquanta per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato al personale interno, inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

3. Alle selezioni di cui al precedente comma è altresì ammessa senza diritto alla riserva, la partecipazione del personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore:

a) con titolo di studio del livello di appartenenza e con almeno tre anni di servizio effettivo prestato nella qualifica stessa e nella medesima area professionale dei posti messi a concorso;

b) con titolo di studio del livello di appartenenza e con almeno cinque anni di servizio effettivo prestato nella qualifica stessa ed in aree professionali diverse da quella dei posti messi a concorso.

#### Art. 35.

##### *Rapporto di lavoro e trattamento economico*

1. I rapporti individuali di lavoro del personale regionale sono regolati per contratto.

2. La Regione Molise osserva come obbligatorie le disposizioni di cui ai contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il trattamento economico del personale regionale è definito dai contratti collettivi. A parità di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, a parità di funzioni o di mansioni, deve corrispondere parità di trattamento economico, anche accessorio. I dipendenti di enti pubblici o dell'Amministrazione Statale che accedono all'impiego presso la Regione Molise per concorso o trasferimento di ruolo conservano il trattamento economico di anzianità in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

#### Art. 36.

##### *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*

1. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e conferimento di incarichi si applica l'art. 53 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici o incarichi remunerati.

3. Su richiesta dell'interessato, la Giunta regionale, acquisito il parere del direttore generale o del segretario generale competente, può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali da enti pubblici o da associazioni o enti privati non aventi fini di lucro.

4. Nei casi stabiliti dalla legge, al dipendente regionale sono conferiti incarichi negli enti o nelle aziende di cui all'art. 49 dello Statuto Regionale.

5. Il dipendente che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è sottoposto a procedimento disciplinare se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida da effettuarsi a cura del direttore generale o segretario generale competente.

## Art. 37.

*Mansioni*

1. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

2. Fatte salve le funzioni dirigenziali, il dipendente, ai fini della pienezza dei risultati operativi, è tenuto all'espletamento dei compiti complementari o strumentali alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

3. Il dirigente può occasionalmente chiedere al proprio collaboratore di svolgere, in misura non prevalente, mansioni della qualifica superiore ovvero mansioni immediatamente inferiori senza che a ciò consegua alcuna variazione di trattamento economico.

4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed è disposta dai dirigenti.

## Art. 38.

*Responsabilità e sanzioni disciplinari*

1. Per i dipendenti della Regione Molise resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Agli stessi si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quarto e ottavo, della legge 29 maggio 1970, n. 300.

2. Fatte salve le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale e salvo quanto previsto dall'art. 36, la tipologia e l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.

## Art. 39.

*Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare si conforma a quanto in materia previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo.

2. Competenti alla contestazione degli addebiti, da effettuarsi in forma scritta, sono:

- a) i dirigenti nei confronti dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture;
- b) i direttori generali e segretari generali nei confronti dei dirigenti e dei diretti collaboratori da essi dipendenti;
- c) il Presidente della Giunta, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti dei direttori generali e dei segretari generali;
- d) il direttore generale preposto agli affari del personale, nei confronti del personale delle segreterie particolari.

3. Alla contestazione seguono la convocazione scritta per la difesa e l'audizione del dipendente che può avvalersi dell'assistenza di un sindacato di categoria.

4. Gli adempimenti di cui al commi secondo e terzo non si effettuano quando la sanzione da irrogare sia il rimprovero verbale.

5. Sino al rimprovero scritto, competente all'irrogazione della sanzione è lo stesso soggetto competente alla contestazione. Ove il competente alla contestazione ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave del rimprovero scritto, trasmette gli atti, unitamente alle proprie osservazioni scritte, al direttore generale preposto agli affari del personale, dandone notizia all'interessato.

6. Il direttore generale preposto agli affari del personale, valutati i fatti, può:

- a) disporre la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente;
- b) esperire ulteriore istruttoria e contestare nuovi addebiti disponendo una nuova convocazione dell'interessato;
- c) procedere all'audizione del dipendente;
- d) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

7. Su richiesta del dipendente, in ogni fase del procedimento, può essere concordata l'irrogazione della sanzione immediatamente inferiore a quella corrispondente all'infrazione contestata, fatti salvi i casi di illecito disciplinare di massima gravità. La sanzione ridotta non è suscettibile di impugnazione.

## Art. 40.

*Collegio arbitrale di disciplina*

1. Il Collegio arbitrale di disciplina opera secondo le disposizioni di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le stesse disposizioni regolano il procedimento dinanzi al Collegio.

2. Il Collegio, che resta in carica due anni, è composto da due rappresentanti dell'Amministrazione, da due rappresentanti del personale e da un avvocato, con funzioni di presidente, iscritto all'albo professionale da almeno cinque anni.

3. Il Collegio opera a rotazione dei componenti nominati ai sensi del successivo comma quarto. I procedimenti vengono assegnati uno per volta, a rotazione degli organici collegiali, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle impugnazioni.

4. Per la composizione degli organici collegiali, la Giunta nomina cinque rappresentanti dell'Amministrazione e cinque rappresentanti del personale, questi ultimi designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché tre presidenti scelti tra i designati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino. Con gli stessi provvedimenti per ciascuno dei rappresentanti dell'Amministrazione e del personale nonché per ciascun presidente, viene nominato un supplente.

## Art. 41.

*Contrattazione decentrata*

1. La contrattazione collettiva decentrata è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

2. La delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, che la presiede, dal direttore generale preposto agli affari del personale o da altro dirigente da lui delegato e dai dirigenti interessati alle materie oggetto di contrattazione.

3. La sottoscrizione dei contratti collettivi è autorizzata dalla Giunta Regionale.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 42.

*Estensione agli enti dipendenti*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, per quanto compatibili con i fini istituzionali e con l'ordinamento interno, agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Molise, compresi gli istituti autonomi per le case popolari.

2. I provvedimenti organizzativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio o della Giunta Regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi direttivi degli enti di cui al comma primo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al Consiglio Regionale un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, il progetto è redatto dalla Giunta Regionale.

4. La dotazione di personale amministrativo, distinta per qualifiche, dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, è stabilita, sulla base della revisione dei carichi di lavoro, dalla Giunta Regionale con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30 ed è periodicamente rivista a norma dell'art. 31.

5. Con le modalità di cui al comma quarto si provvede alla determinazione della struttura organizzativa e della dotazione organica, distinta per qualifiche, anche dirigenziali, dell'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.), secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

6. Con effetto dall'esecutività dei provvedimenti organizzativi adottati dagli enti di cui al comma primo ai sensi dell'art. 30 della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge regionale che determinano le strutture organizzative e le piante organiche degli Enti stessi.

#### Art. 43.

##### *Delegazioni comprensoriali*

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al secondo comma, sono istituite le delegazioni comprensoriali dell'Alto Molise e del Molise Centrale e del Basso Molise, con sedi rispettivamente in Isernia, Campobasso e Termoli.

2. Le delegazioni hanno compiti di:

a) raccordo tra la Regione e gli enti locali del comprensorio, quali soggetti di programmazione, per la cura di rapporti previsti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) impulso, analisi e verifica in ordine all'attuazione, in ambito comprensoriale, della programmazione regionale nonché rilevazione di dati per il miglioramento dell'efficacia dei provvedimenti regionali finalizzati allo sviluppo socio-economico o comunque concernenti le attività economiche, la gestione del territorio e la progettazione e gestione dei servizi pubblici;

c) sportello unico decentrato per tutti i servizi amministrativi regionali;

d) ufficio decentrato per le relazioni con il pubblico organizzativo secondo i criteri di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sue successive modificazioni.

3. Le delegazioni dipendono funzionalmente dal direttore generale competente alla programmazione ed ai rapporti con gli enti locali ed operano, per quanto occorra all'espletamento delle loro funzioni, in sinergia con tutti i servizi dell'amministrazione regionale.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede a definire gli ambiti di competenza territoriale delle tre delegazioni.

5. Con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30, la Giunta regionale provvede a definire l'organizzazione strutturale e le dotazioni organiche delle tre delegazioni, nei limiti della pianta organica determinata ai sensi della presente legge.

6. In attesa di trasferimenti ed attribuzioni di compiti e funzioni agli Enti locali in attuazione della legge n. 142 del 1990, restano operanti tutte le strutture periferiche attualmente esistenti, ad eccezione di quelle palesemente in contrasto con i principi informatori della presente legge. Le dotazioni organiche delle strutture eventualmente soppresse vanno utilizzate per i compiti di cui al precedente comma 2.

#### Art. 44.

##### *Disposizioni transitorie per la dirigenza, per l'assegnazione del personale e per la verifica di efficacia del nuovo sistema organizzativo*

1. Entro trenta giorni dalla conseguita efficacia dell'atto di organizzazione di cui all'art. 30, comma primo, sono conferiti gli incarichi di direttore generale e di segretario generale del Consiglio e della Presidenza della Giunta.

2. Entro i successivi trenta giorni sono conferiti gli incarichi di direzione dei servizi e delle sezioni e gli incarichi di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca.

3. Gli incarichi dirigenziali ed il funzionamento delle strutture in essere ai sensi del pregresso ordinamento cessano con effetto dal giorno dell'assunzione dei nuovi incarichi conferiti a norma del precedente comma secondo. A decorrere dallo stesso giorno ha inizio il periodo di collocamento a disposizione dei dirigenti che risultino privi di incarico.

4. Gli incarichi di direzione ed il funzionamento delle unità operative organiche in essere ai sensi del pregresso ordinamento cessano con effetto dal giorno dell'assunzione dei nuovi incarichi attribuiti a norma dell'art. 10, comma 1, lettera e), ovvero al verificarsi della mobilità interna prevista al comma 7.

5. I dirigenti in servizio che risultino privi di incarico in sede di prima applicazione della presente legge, anche decorso il periodo di collocamento a disposizione, hanno titolo al conferimento degli incarichi dirigenziali che dovessero rendersi vacanti, fatte salve diverse motivate valutazioni degli organi competenti al conferimento.

6. Per il tempo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge non può procedersi ad assunzioni di personale nella qualifica dirigenziale ove risultino in servizio dirigenti in posizione di disponibilità o sovrannumero.

7. Entro il termine di cui al secondo comma, tutto il personale dipendente delle qualifiche non dirigenziali è assegnato alle nuove strutture nel rispetto dei criteri e secondo la disciplina della mobilità interna di cui all'art. 32 ed all'atto di organizzazione ivi previsto.

8. Sino alla scadenza di un anno dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 30, il Comitato Consultivo della Giunta costituito a norma dell'art. 6, necessariamente integrato da almeno due esperti esterni in materia di organizzazione amministrativa, svolge anche funzioni di verifica della efficienza del nuovo sistema organizzativo nonché di proposte di eventuali modifiche da apportare alla presente legge o agli atti amministrativi ad essa conseguenti.

#### Art. 45.

##### *Utilizzazione delle graduatorie di concorso e definizione dei concorsi in atto*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione procede alla copertura del 50% dei posti vacanti — per le qualifiche funzionali non dirigenziali — utilizzando prioritariamente le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

Il numero dei posti vacanti è determinato con riferimento all'ultimo rilievo della dotazione organica della Regione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 537 del 24 novembre 1993.

La Regione procede alla loro copertura nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge.

2. Le procedure concorsuali in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento con le modalità e secondo le disposizioni richiamate nei relativi bandi.

#### Art. 46.

##### *Personale in posizione di comando*

1. Il personale in posizione di comando presso la Regione Molise alla data di approvazione in Giunta della proposta di legge n. 78, viene inquadrato nel ruolo regionale nei modi e nei limiti di cui ai successivi commi.

2. Gli inquadramenti ai sensi del comma 1 sono disposti nel limite del novanta per cento dei posti di qualifica, che risultino liberi e disponibili nella pianta organica come rideterminata in sede di prima applicazione della presente legge, destinati ad essere coperti per mobilità da altri enti od amministrazioni.

3. Gli inquadramenti sono disposti dietro istanza degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo assenso degli enti od amministrazioni di rispettiva appartenenza.

4. Qualora la disponibilità dei posti, quantificata ai sensi del comma 2, risulti inferiore al numero dei comandati che abbiano richiesto l'inquadramento in ruolo, gli inquadramenti sono disposti, sino a concorrenza dei posti disponibili nel rispetto delle seguenti precedenzae:

a) comprovate situazioni tutelate ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) comprovato motivo di ricongiungimento al coniuge lavoratore;

c) maggiore anzianità di servizio effettivo e continuativo in posizione di comando presso la Regione con riferimento al periodo di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A parità di titoli prevalgono nell'ordine l'anzianità di servizio per periodo continuativo in posizione di comando e l'età.

5. La decorrenza degli inquadramenti è fissata al giorno successivo a quello della conseguita efficacia del provvedimento di rideterminazione della pianta organica.

6. I comandi di coloro che richiedano l'inquadramento ai sensi del presente articolo sono prorogati, previo assenso degli enti od amministrazioni di appartenenza sino alla decorrenza iniziale dell'inquadramento stesso.

7. Restano salvi gli effetti della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 9, anche a beneficio dei destinatari della legge stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino in servizio in posizione di comando presso la Regione Molise. I relativi inquadramenti saranno disposti con precedenza rispetto a quei disciplinati dal presente articolo, ma comunque nel rispetto del limite di cui al comma 2.

#### Art. 47.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale in materia di organizzazione:

a) legge regionale 25 giugno 1976, n. 21: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

b) legge regionale 19 dicembre 1977, n. 47: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 13: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogate la prima e la seconda qualifica di cui all'elenco successivo all'alinnea del comma 1 dell'art. 14; abrogati i paragrafi dell'allegato «A» recanti i seguenti titoli: «funzione dirigenziale - finalità», «Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali», «Responsabilità dei dirigenti», «Prima qualifica dirigenziale», «Seconda qualifica dirigenziale», abrogata la Tabella «C»;

d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 14: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

e) legge regionale 18 agosto 1987, n. 12: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

f) legge regionale 26 aprile 1988, n. 12: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

g) legge regionale 23 novembre 1988, n. 24: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogati art. 54 e Tabella «A»;

h) legge regionale 5 maggio 1992, n. 14: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogato art. 14;

i) legge regionale 22 marzo 1993, n. 7: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge;

l) legge regionale 30 marzo 1995, n. 10: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 32; eliminate dal comma 3 dell'art. 32 le parole «con apporti anche esterni»; abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 34; abrogati gli allegati «A», «B» e «C».

2. Ferme restando le abrogazioni disposte al primo comma del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale:

a) legge regionale 31 agosto 1974, n. 11: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 46, 47, e 78;

b) legge regionale 31 agosto 1974, n. 12: interamente abrogata;

c) legge regionale 2 settembre 1977, n. 32: interamente abrogata;

d) legge regionale 9 marzo 1978, n. 7: interamente abrogata;

e) legge regionale 2 maggio 1979, n. 15: interamente abrogata;

f) legge regionale 8 maggio 1980, n. 12: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 e ad eccezione della Tabella «C»;

g) legge regionale 4 novembre 1980, n. 34: interamente abrogata;

h) legge regionale 8 giugno 1981, n. 10: interamente abrogata;

i) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 26: interamente abrogata;

l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 13: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 32 della presente legge, e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32;

m) legge regionale 26 aprile 1988, n. 11: interamente abrogata;

n) legge regionale 23 novembre 1988, n. 24: interamente abrogata ad eccezione del comma 14 dell'art. 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'art. 6, dell'art. 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g), dell'art. 29, degli articoli 32, 33 e 47;

o) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31: interamente abrogata ad eccezione dell'art. 2, del comma 1, dell'art. 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'art. 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1;

p) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 32: interamente abrogata ad eccezione del comma 1, numeri 1) e 4) dell'art. 1;

q) legge regionale 12 settembre 1991, n. 15: abrogato art. 7.

3. È abrogata altresì ogni altra disposizione di legge regionale o di regolamento che contrasti o sia incompatibile con la presente legge.

#### Art. 48.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

#### Art. 49.

##### Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Essa è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 aprile 1997

VENEZIALE

(Omissis).

97R0346

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEIO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaletto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrere

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI E. M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S. a. s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI CA. M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 236.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 950.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 850.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
---	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

